

Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.

al documento di consultazione ARERA 263/2021/R/GAS

**SMART METERING GAS:
REGOLAZIONE DEGLI OUTPUT E DELLA PERFORMANCE DEL
SERVIZIO DI MISURA E DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE**



Milano, 26 luglio 2021

Premessa

In generale riteniamo che debbano essere previsti degli obblighi di installazione anche per i distributori con meno di 50.000 clienti finali in quanto in caso contrario si genera una discriminazione tra clienti che hanno accesso ad una adeguata qualità dei dati di misura ed i clienti che non possono invece usufruirne, subendo quindi un maggiore ricorso a fatture in stima ed a congruagli.

Obiettivi dell'intervento

Q1: Si condividono gli obiettivi dell'intervento. Non si condivide l'idea di adottare la "lettura rolling" in quanto è importante che la lettura sia sempre riferita all'ultimo giorno del mese. Questo al fine di rendere possibile la programmazione dei flussi di fatturazione da parte delle aziende di vendita in modo efficiente ovvero massimizzando il numero delle fatture calcolate sulla base di letture reali. In assenza di una data di riferimento per le letture risulta infatti impossibile programmare la fatturazione verso i clienti in modo che questa avvenga dopo la ricezione delle misure.

Messa in servizio degli smart meter

Q2: Si ritiene adeguata la tempistica proposta con l'obiettivo di abilitare tutti i misuratori smart meter alla raccolta mensile delle misure.

Raccolta delle misure nei punti di riconsegna dotati di smart meter

Q3: Si condivide la frequenza di raccolta per gli smart meter G4 e G6 e si ritiene importante avere il dettaglio giornaliero anche per questi calibri. Si ritiene infatti che la tecnologia consenta di raccogliere il dettaglio giornaliero anche per questi misuratori. La messa a disposizione del dettaglio giornaliero è inoltre coerente con la richiesta di programmazione su base giornaliera anche per questi punti. Se non disponibile sin da subito, la messa a disposizione del dettaglio giornaliero dovrebbe almeno essere prevista nel breve periodo.

Q4: Si ritiene che la lettura debba essere sempre trasmessa con riferimento alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese anche nel caso dei punti con consumo annuo minore di 5.000 smc/anno e che anche il dettaglio giornaliero debba essere coerente con tale impostazione. Non si ritiene opportuno lasciare alcuna discrezionalità ai distributori con riferimento alla data di rilevazione delle misure poiché questo impedisce la possibilità di programmare l'emissione delle fatture in modo efficiente ovvero subito dopo la ricezione delle misure e poiché i sistemi di fatturazione sono impostati per mese solare intero, pertanto le misure inframese implicherebbero la necessità di procedere sempre a stimare il dato di consumo mensile dei clienti.

Si coglie l'occasione per sottolineare come l'utilizzo del termine "giorno gas" porti a divergenti interpretazioni da parte dei distributori. Infatti, alcuni distributori fanno riferimento al primo giorno del mese mentre altri fanno riferimento all'ultimo giorno del mese precedente. Questo porta a delle inefficienze nei processi di automatizzazione nella raccolta dei dati di misura inviati dai diversi distributori. Si ritiene quindi necessario uniformare a quanto previsto per il settore elettrico in cui il momento di rilevazione è univocamente fissato alle 23.59 dell'ultimo giorno del mese.

Messa a disposizione dei dati di misura

Q7: Si condivide la proposta in merito alla messa a disposizione dei dati di misura al SII

Indennizzi di mancata lettura

Q12: Si condividono le proposte in tema di indennizzi automatici nei confronti degli utenti della distribuzione ad eccezione dei seguenti punti:

- Non si capisce quale sia il significato dell'indicatore di performance legato alla qualità dei dati di misura effettivi maggiore del 30%, si pensa che in questo caso l'indicatore sarebbe sempre raggiunto.

- Non si concorda con l'abrogazione dell'indennizzo legato all'entità del ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura in quanto, pur essendo influente il numero di giorni di ritardo oltre il termine ai fini del bilanciamento, segnaliamo che il ritardo è invece impattante sulla qualità della fatturazione in quanto un piccolo ritardo può comunque permettere al venditore di raccogliere la misura ed effettuare una fatturazione su dati effettivi, mentre un ritardo rilevante obbliga il venditore ad emettere fattura sulla base di dati stimati.

Q16: si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione degli stessi da parte del SII, sia con riferimento agli indennizzi erogati nei confronti dei clienti finali che quelli erogati nei confronti degli utenti della distribuzione. Con riferimento agli indennizzi erogati nei confronti dei clienti finali è infatti importante che il venditore sia messo nelle condizioni di conoscere gli indennizzi erogati dai distributori da veicolare ai clienti finali, informazione ad oggi non rintracciabile in altro modo.

Si propone che questa gestione centralizzata degli indennizzi da parte del SII sia estesa anche al settore elettrico al fine di permettere al venditore di conoscere e controllare gli indennizzi versati dai distributori, non essendo oggi possibile farlo.